

# Diritti linguistici

## 7. Resistenze indigene

Esistono **casi interessanti di resistenza e resilienza al language shift** nel folklore, nei rituali religiosi, nelle piazze dei mercati e in altri domini. Queste situazioni rappresentano terreno fertile per azioni formali e per progetti di **rivitalizzazione** delle lingue a rischio di estinzione. Abbiamo già assistito a casi emblematici di recupero linguistico come l'**euskara** (basco) e il **catalano**, proibiti nella Spagna dittatoriale franchista fino a metà degli anni Settanta e ora lingue co-ufficiali nelle rispettive regioni autonome! Non tutte le comunità poste di fronte a minacce e sfide riescono a raggiungere simili risultati ma avviando autonomamente delle iniziative di contrasto possono favorire alcuni importanti interventi legislativi come è stato nel caso di maori.

### RESILIENZA

Capacità di una persona o gruppo di reagire di fronte a traumi o difficoltà

### RIVITALIZZAZIONE

Processo volto a contrastare il declino di una lingua. Può essere innescato dal basso (bottom-up) cioè dalla comunità interessata o dall'alto (top-down) cioè a livello politico e legislativo

## Per saperne di più. Il movimento maori dei nidi linguistici.

La comunità linguistica **maori** della Nuova Zelanda è stata una delle prime ad adottare delle iniziative di recupero e rivitalizzazione della lingua indigena: erano gli Ottanta del 1900 quando avviarono il movimento **kōhanga reo** (**nidi linguistici**) consistente nel **parlare la lingua indigena ai piccoli e alle piccole della comunità già dal grembo materno e durante tutta l'infanzia**.

Il movimento si sviluppò in seno ad un generale cambio di direzione del Dipartimento degli Affari Maori intenzionato a promuovere il benessere sociale, culturale ed economico del popolo maori, soprattutto nei quartieri urbani più disagiati.

L'**empowerment** delle comunità maori andava raggiunto con un loro **coinvolgimento attivo**. Furono così istituite tre unità operative chiamate **kōkiri** che lavorarono gomito a gomito con esse per sviluppare un programma culturale, sociale ed economico (denominato **Tū Tangata**) che rispondesse ai loro bisogni concreti.

La filosofia del **Tū Tangata** fu di capovolgere l'approccio **top-down** sempre seguito dai governi neozelandesi e **incoraggiare l'agency della comunità maori sollecitandola a guardarsi 'com'era' e non a vedersi attraverso lo sguardo della maggioranza deformato da stereotipi e pregiudizi** (Department of Maori Affairs 1979).



### TOP-DOWN

Progetto pianificato al vertice di un'organizzazione e trasmesso alle persone destinatarie. Si oppone alla strategia bottom-up che coinvolge queste ultime

### AGENCY

Esercizio da parte di una persona o di un gruppo di persone del controllo sulla propria vita e dell'azione autonoma



# Diritti linguistici

## Etnoprofilo

### Maori

**Regione:** Oceania

**Nazione:** Nuova Zelanda

**Popolazione:** 800.000 circa

**Ambiente:** tropicale

**Forme di sostentamento:** possiedono una percentuale significativa di attività nei settori della pesca, della silvicoltura, nell'allevamento di ovini e bovini, nella produzione lattiero-casearia e nella coltivazione di kiwi.

**Organizzazione politica:** è strutturata su quattro livelli strutturali: la whānau o famiglia allargata; gli hapu o lignaggi; l'iwi o clan; e il waka o comunità.



Google maps personalized under principles of fair use



## LO SGUARDO SUL MONDO DI IRITANA TĀWHIWHIRANGI, LEADER DEL MOVIMENTO KŌHANGA REO

### Il movimento

«We said, from now on don't anybody talk about māori problems in front of us, we're going to talk about how wonderful is to be māori. [John] Rangihau said, 'e kōrero nei tātou mō te tū tangata' ['we're talking about people standing tall'], and wrote 'tū tangata' on the board. Then, we agreed that, if we could touch the lives of our people in a positive way to say 'you're okay', we could harness their talents» (Tāwhiwhirangi in Diamond 2003, p. 97).

# Diritti linguistici

## 8. La tutela giuridica delle lingue di minoranza

Come emerso nei paragrafi precedenti, l'**assimilazione** di molte comunità linguistiche è un'azione avviata e guidata soprattutto dalle **autorità statali** (malgrado, talvolta, vi partecipino anche membri degli stessi gruppi linguistici sostenendo inconsapevolmente le politiche ufficiali).

La **rivitalizzazione**, al contrario, è quasi sempre un processo intrapreso dalle **comunità** malgrado non manchino casi in cui (almeno in una certa misura) le istituzioni centrali finiscono con l'abbracciare la causa delle minoranze linguistiche. Talvolta lo fanno dopo aver compreso la **reale importanza di tutelare** le lingue minoritarie (com'è stato per i maori della Nuova Zelanda), talaltra, tuttavia, lo fanno perché non più in grado di frenare il **risveglio etnico delle comunità** più determinate a non soccombere ulteriormente al potere degli Stati nazionali.

Ciò dimostra, però, che il **declino di una lingua** (causato da qualsivoglia evento) **può essere contrastato anche grazie all'intervento del legislatore e delle organizzazioni e istituzioni europee** (il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il Parlamento europeo solo per citarne alcuni), **i quali possono riconoscere ufficialmente un diritto alla sua salvaguardia e predisporre degli strumenti cui attingere a tal fine.**

Di norma l'intervento di questi organismi a favore delle comunità linguistiche di minoranza prevede la possibilità di utilizzare i propri idiomi nella sfera pubblica, cioè, nell'educazione scolastica, nei media, nell'amministrazione e in altri **domini alti** cui normalmente essi non hanno accesso. Ciò rappresenta un **grande aiuto** ed un forte stimolo per le azioni spontaneamente promosse dal basso.

## Quiz Time

Per agevolare la comprensione di quanto seguirà è utile che tu conosca gli organismi sottostanti. Aiutati con una veloce ricerca cartacea o digitale (scegliendo accuratamente le tue fonti!)

CONSIGLIO D'EUROPA

CONSIGLIO EUROPEO

UNIONE EUROPEA

ORGANIZZAZIONE PER LA  
SICUREZZA E LA  
COOPERAZIONE IN EUROPA  
(OSCE)

# Diritti linguistici

## 8.1 Consiglio d'Europa e minoranze linguistiche

A partire dagli anni Sessanta, diversi partiti e movimenti separatisti (in Catalonia, nei Paesi Baschi, in Alto Adige/Südtirol, in Irlanda, in Galles) iniziarono ad esercitare **forti pressioni** sui governi statali per ottenere una maggiore autonomia nelle regioni da essi rappresentate, motivando le proprie istanze con un richiamo alle peculiari identità linguistico-culturali. Essi trovarono dei validi alleati in alcuni importanti attori europei (come il Consiglio d'Europa, l'OSCE e il Parlamento europeo). Questi, infatti, non potevano restare indifferenti alla questione delle minoranze, vuoi perché il **rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano implicava altresì quello della sua identità culturale**, vuoi perché non occuparsi dei problemi delle minoranze rischiava di **sconvolgere** nuovamente **gli equilibri tra Paesi** reduci da due conflitti mondiali e da una guerra nei Balcani.

**Il Consiglio d'Europa, in particolare, si apprestò a redigere alcuni importanti documenti** che videro la luce nel corso degli anni Novanta: la **European Charter for Regional or Minority Languages** (Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie) del 1992 e la **Framework Convention for the Protection of National Minorities** (Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali) del 1997 (Palermo, Woelk 2021).



### Per saperne di più. EU Charter for Regional or Minority Languages.

La Carta delle lingue è un documento di indubbia importanza per le comunità linguistiche che desiderino preservare i propri tratti culturali ed è espressione del fatto che le lingue regionali o minoritarie sono una questione importante che, se opportuno, deve essere affrontata con strumenti di portata europea.

Essa fornisce un **significativo sostegno istituzionale per la sopravvivenza di molte comunità linguistiche minoritarie**, senza il quale difficilmente si salverebbero.

Prende ispirazione da alcuni documenti che l'hanno preceduta e, in particolare, dall'articolo 14 della **European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms** (Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali – 1950) e dall'articolo 3 della **Declaration of fundamental rights and freedoms** (Dichiarazione dei Diritti e delle Libertà Fondamentali – 1989) che vietano ogni discriminazione basata sulla 'razza', sulla

# Diritti linguistici

lingua, sulla religione, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, e ogni discriminazione fra cittadini europei basata sulla nazionalità.

Firmandola, **gli Stati si impegnano ad armonizzare le loro politiche, legislazioni e prassi con la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie** nonché ad **incoraggiare l'uso** di queste ultime **nella vita privata e altresì in quella pubblica** nei settori dell'istruzione, della giustizia, dell'amministrazione, dei media, della cultura, della vita economica e sociale e della cooperazione transfrontaliera. La Carta pone in capo ai firmatari importanti obblighi tra cui quello di attuare un **minimo di 35 misure di promozione** per ciascuna delle lingue da loro indicate al momento della ratifica.

Nel complesso essa **agevola il raggiungimento di tre condizioni** che di norma consentono di definire 'positivo' l'approccio di un ordinamento alle lingue di minoranza e potenzialmente capace di garantirne la sopravvivenza, ovvero: **(i) capacity** (il conseguimento di un'adeguata competenza linguistica soprattutto attraverso l'apprendimento scolastico); **(ii) opportunities** (la possibilità di usare la lingua in alcuni domini pubblici come, ad esempio, nella pubblica amministrazione, nei media, nei tribunali, nelle attività culturali); **(iii) desire** (l'accrescimento del senso di orgoglio della comunità di minoranza verso la lingua-madre favorito soprattutto quando la sua lingua è promossa in settori che la rendono prestigiosa, come quello economico).

La Carta presenta, però, alcune **fragilità**, la prima delle quali legata alle **definizioni**. Per **lingue regionali o di minoranza** essa intende quelle **(i)** diverse dall'idioma ufficiale di uno Stato e **(ii)** tradizionalmente utilizzate in una particolare porzione del territorio statale da cittadini e cittadine che formano un gruppo più piccolo numericamente del resto della popolazione. Non offrendo indicazioni ulteriori, la Carta concede agli Stati firmatari un'ampia discrezionalità di cui essi possono facilmente abusare negando tutela a gruppi che la meriterebbero.

La Carta, al contempo, afferma che **i suoi principi non valgono per le forme dialettali** della lingua nazionale **né per le lingue dei/le migranti** di recente insediamento, escludendo quindi dalla tutela molte comunità linguistiche.

Le lingue tutelate dalla Carta, inoltre, **restano un gradino sotto le quelle ufficiali**. Il Consiglio d'Europa, infatti, obbligato al rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale di ciascuno Stato firmatario, **non è mai giunto ad affermare la piena parità tra lingue ufficiali/nazionali e lingue regionali o minoritarie**.

Il documento emanato dal Consiglio, infine, nulla prevede contro i firmatari che mostrano scarsa volontà o mala fede nella sua attuazione.



# Diritti linguistici



## European Charter for Regional or Minority Languages

Data di adozione

05/22/1992

Data di entrata in vigore

01/03/1998

Adottato dal Consiglio d'Europa

Attraverso il QR code puoi consultare la traduzione del documento citato

Firmata dall'Italia il 27/06/2000 ma non ancora ratificata (nonostante alcune recenti aperture)

## Per saperne di più. [Convention for the Protection of National Minorities.](#)

Accanto alla Carta delle lingue vi è l'importante Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali sorta dalle ceneri della guerra che sconvolse le regioni balcaniche negli anni Novanta, e per rispondere alle pericolose tensioni tra i nuovi Stati della regione e le molte minoranze nazionali al loro interno.

Si trattò del **primo trattato internazionale multilaterale sui diritti delle minoranze** e fu ratificato da 39 Stati.

È definita **Convenzione Quadro poiché vincola gli Stati firmatari agli obiettivi da perseguire ma li lascia liberi nello stabilire le modalità per conseguirli.**

Così come la sopraccitata Carta, nemmeno questa Convenzione è precisa nella definizione di **minoranza (nazionale)** la quale è solo deducibile da elementi presenti nel testo che rimandano a tratti distintivi come la **lingua**, la religione, le consuetudini e l'eredità culturale.

La Convenzione estende il diritto di uguaglianza di fronte alla legge ai membri delle minoranze nazionali, tutelandoli da qualsiasi discriminazione e mettendoli al riparo da potenziali emarginazioni legate alle loro specificità.

Al contempo, però, impegna gli Stati firmatari **(i)** ad adottare misure adeguate a consentire alle minoranze nazionali di sviluppare le loro culture, preservando i loro tratti identitari (linguistici, religiosi o culturali in senso lato) e **(ii)** a promuovere l'uguaglianza effettiva tra i membri delle minoranze e quelli della società maggioritaria in tutte le aree della vita politica, sociale, economica e culturale del Paese.

La Convenzione, dunque, **non si limita ad asserire il diritto di uguaglianza formale ma**, laddove richiama la necessità di adottare misure di concreta



# Diritti linguistici

promozione dell'uguaglianza ed eliminazione della disparità, **afferma il diritto delle minoranze all'uguaglianza sostanziale**. Se lo desideri l'area intitolata

*Riconoscimento* ti offre un approfondimento su questo concetto.

Per prevenire il rischio di contestazioni, l'articolo 4.3 chiarisce che **le misure positive di promozione dell'uguaglianza adottate dagli Stati firmatari a favore delle minoranze** (e in conformità con la Convenzione) **non possono essere considerate un atto di discriminazione nei confronti della popolazione maggioritaria**.

Quest'ultima, quindi, è invitata ad **accoglierle pacificamente** poiché esse sono giustificate dallo **svantaggio** in cui si trovano le minoranze, il quale deve essere compensato.

Questo documento presenta anch'esso due **fragilità**.

La prima consiste in una **eccessiva discrezionalità** concessa agli Stati firmatari riguardo l'attuazione delle disposizioni, le quali sono spesso formulate con espressioni difficilmente misurabili come **as far as possible** o **sufficient numbers**.

La seconda è legata all'**incapacità di sanzionare** gli Stati firmatari che non osservano quanto da essa disposto. Il Consiglio d'Europa, infatti, dispone solo di **dispositivi di sollecitazione** come la raccomandazione (cioè l'invito a conformarsi al contenuto della Convenzione) e il monitoraggio attraverso il quale gli Stati s'impegnano a fornire dei rapporti periodici sul loro operato che, spesso, il Consiglio utilizza a sua volta come relazioni attestanti la sua supervisione.



## Framework Convention for the Protection of National Minorities

Data di adozione

01/02/1995

Data di entrata in vigore

01/02/1998

Adottato dal Consiglio d'Europa

Firmata e ratificata dall'Italia il 3/11/1997

Entrata in vigore l' 1/3/1998.

Attraverso il QR code puoi consultare la traduzione del documento citato

# Diritti linguistici

## 8.2 Unione Europea e minoranze linguistiche

Inizialmente l'Unione Europea mostrò poco interesse per la questione delle minoranze.

Il processo di integrazione cui essa ambiva era più economico che politico o culturale: tanto che nemmeno nel suo trattato istitutivo essa formulò alcun principio di salvaguardia dei gruppi minoritari.

Iniziò ad occuparsi di questi (con una **backdoor legislation**, cioè una legislazione che entra dalla porta sul retro) nel 1993 quando, in occasione del vertice di Copenhagen, il Consiglio Europeo incluse la tutela delle minoranze tra i criteri di accesso dei nuovi Stati all'Unione.

Da allora, in accordo a questo meccanismo meglio noto come **conditionality, per poter divenire membri dell'Unione, gli Stati candidati devono impegnarsi ad includere la protezione delle minoranze tra i loro principi costituzionali** e ad adottare alcune misure legislative specifiche a favore di esse.

**L'Unione** non offre in merito soluzioni standard ma **incoraggia** i candidati ad avanzare delle proposte che passano al vaglio della Commissione Europea. Godendo di ampia discrezionalità, tuttavia, quest'ultima ha usato talvolta diversi pesi e diverse misure: con la Romania e la Slovacchia, ad esempio, ha dimostrato un atteggiamento più esigente di quello invece avuto con Estonia e Lettonia. E ciò le è costato pensati critiche.

Il meccanismo della conditionality ha un **grosso limite**: una volta ammessi gli Stati nell'Unione, infatti, quest'ultima non può indirizzare le loro politiche e strategie in materia di minoranze poiché tale potere non rientra tra quelli previsti dal suo Trattato istitutivo.

Vengono però in aiuto **altri strumenti** come, ad esempio, la **European Parliament resolution of 11 September 2013 on endangered European languages and linguistic diversity in the European Union** (Risoluzione del Parlamento Europeo dell' 11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'UE). Essa tiene alta l'attenzione degli Stati membri, della Commissione Europea e delle stesse autorità dell'Unione sugli orientamenti e sulle raccomandazioni in materia di diritti delle minoranze già formulati dal **Council of Europe** (Consiglio d'Europa), dall'OSCE, dall'ONU e da altri attori sulla scena europea e internazionale invitandoli alla loro applicazione.



Conditionality

# Diritti linguistici

## 8.3 OSCE e minoranze linguistiche

Proprio in virtù del suo obiettivo principale, cioè garantire la **sicurezza generale**, l'OSCE ha un importante compito di promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. La tutela di queste ultime, infatti, è un imperativo etico, morale e giuridico.

L'OSCE osserva, tuttavia, che l'impegno verso le minoranze è altresì **nell'interesse degli Stati e delle maggioranze**. Se i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali sono rispettati, se queste possono partecipare effettivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese, se possono raggiungere i propri obiettivi attraverso le istituzioni, sono più propense a garantire fedeltà allo Stato e a rispettare le proprie responsabilità nei suoi confronti. **Tutelare questi gruppi, dunque, contribuisce alla realizzazione della società inclusiva e, al contempo, alla stabilità della società nel suo insieme.**

Il compito di prevenire le ostilità su questioni relative alle minoranze nazionali è assolto, in particolare, dall'**OSCE High Commissioner on National Minorities/HCNM** (Alto Commissariato per le minoranze nazionali) istituito nel 1992 durante i conflitti bellici nei Balcani che si temeva avrebbero potuto replicarsi altrove in Europa (soprattutto nei Paesi in transizione verso la democrazia) rischiando di compromettere la promessa di pace firmata nel 1990 con il **Charter of Paris for a New Europe** (Carta di Parigi per una Nuova Europa).

Il Commissariato opera in modo indipendente, imparziale e cooperativo ed ha facoltà di intervenire in una molteplicità di ruoli.

Esso agisce come **vigile** e allerta l'OSCE quando una situazione particolarmente tesa rischia di non poter più essere gestita con la sua **diplomazia silenziosa**. Agisce anche come **mediatore** subentrando nelle situazioni in cui, a suo giudizio, sussistono tensioni che coinvolgono minoranze nazionali e che potrebbero sfociare in un conflitto.

Agisce inoltre da **garante** emettendo raccomandazioni dirette agli Stati dell'OSCE che non rispettano gli impegni politici presi o le norme internazionali cui ciascuno di essi è soggetto.

L'Alto Commissariato, infine, svolge un ruolo di **indirizzo** pubblicando importanti linee guida tematiche utili a sviluppare buone pratiche.

Il suo preziosissimo operato risalta in una molteplicità di ambiti legati alla tutela delle minoranze tra cui quello **linguistico** che esso stesso identifica come un settore di particolare interesse per molti Stati in quanto potenzialmente capace di scatenare forti tensioni inter-etniche.



Attraverso il QR code puoi visitare la pagina web dell' OSCE High Commissioner on National Minorities

# Diritti linguistici

Nel 1998 l'Alto Commissariato ha pubblicato le [Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities](#) (Raccomandazioni di Oslo sui diritti linguistici delle minoranze nazionali).

Stando ad esso, le politiche linguistiche di maggior successo sono quelle **equilibrate** che, da un lato, **garantiscono alle minoranze nazionali di preservare e usare le loro lingue** e, dall'altro, **invogliano i membri delle comunità medesime** (ed offrono loro gli strumenti idonei) **a imparare le lingue ufficiali** essendo queste ultime di vitale importanza per garantire un'effettiva partecipazione di tutte le persone alla vita politica e sociale del Paese, e per rafforzare un'altro sentimento di appartenenza: cioè, quello alla più ampia popolazione dello Stato.

Le sue linee guida illustrano i modi in cui le lingue di minoranza possono essere tutelate in alcune aree-chiave della vita pubblica di un Paese come i media, il settore economico, le attività culturali, il servizio civile e la giustizia.



Attraverso il QR code puoi consultare le Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities & Explanatory Note

## 8.4 Italia e minoranze linguistiche

I singoli Stati possono sviluppare dei meccanismi di tutela delle minoranze linguistiche sia in conformità agli impegni assunti con gli organismi sovranazionali, sia in modo autonomo.

Questo è il caso dell'Italia dove **la salvaguardia dei gruppi linguistici fu prevista già nel 1948** indipendentemente e ben prima degli accordi presi con le istituzioni europee nel corso degli anni a seguire.

La scelta di valorizzare il **pluralismo linguistico in seno alla Costituzione italiana** (scelta condivisa delle diverse forze politiche, cattoliche, liberali e di sinistra, presenti nell'Assemblea Costituente) fu una **reazione alle violente politiche linguistiche della dittatura fascista**.

Le intenzioni iniziali dell'Assemblea Costituente, per la verità, erano di promuovere un **pluralismo ben più ampio** e rivolto altresì alle confessioni religiose, alle culture, alle formazioni sociali, alle autonomie territoriali e ai partiti politici. Le sole **minoranze definite tali dalla Costituzione**, tuttavia, furono infine **quelle linguistiche**.

# Diritti linguistici



## Per saperne di più. Le minoranze linguistiche nella Costituzione italiana.

La proposta di tutelare queste minoranze giunse dall'On. Tristano Codignola, il quale riteneva che, in tal modo, non si sarebbe più resa necessaria l'istituzione delle **Regioni a Statuto Speciale**. Una previsione espressamente dedicata alle minoranze nel Titolo V della Costituzione (sulle Regioni), infatti, sarebbe stata idonea e sufficiente a salvaguardarle nei territori italo-austriaci, italo-slavi e italo-francesi, nel Mezzogiorno e in Sardegna.

L'Assemblea Costituente non rinunciò ad istituire le Regioni a Statuto Speciale ma condivise il pensiero di Codignola secondo cui la tutela delle minoranze linguistiche era una questione di grande rilevanza: tanto importante da avere **carattere nazionale e non solo regionale**. Per questo essa decise (su proposta dell'On. Egidio Tosato) di non inserirla nel Titolo V bensì tra i **principi fondamentali della Costituzione** dove oggi si legge che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» (articolo 6).

### REGIONI A STATUTO SPECIALE

Regioni italiane a cui l'Assemblea Costituente riconosce maggiori margini di autonomia (rispetto alle altre regioni) in virtù di elementi di specialità storico-culturali (come la presenza di minoranze linguistiche o desideri separatisti) che avrebbero potuto mettere a rischio la coesione nazionale

### Mini Quiz



Hai 5 secondi di tempo (o poco più!) per elencare le regioni italiane a statuto speciale

---

---

---

---

---

Fino al 1999 le minoranze linguistiche riconosciute in Italia erano soltanto quella **francofona** della Val d'Aosta, quella **tedescofona** dell'Alto Adige/Südtirol e quella **slovena** di Trieste e Gorizia: ad esse era garantita una **tutela giuridica forte** in virtù di accordi internazionali ed atti statali e regionali (una tutela che si legava al riconoscimento dell'autonomia speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta).

Sul territorio statale vi erano, però, altri gruppi linguistici, i quali non essendo ufficialmente riconosciuti non godevano di alcuna misura concreta di salvaguardia ed erano percepiti più come comunità folkloristiche che linguistiche in senso proprio.

# Diritti linguistici

Essi avevano scarsa attenzione da parte del legislatore statale e potevano contare solo sulla sensibilità di quello locale.

Si trattava di una **situazione molto sbilanciata** a favore di alcune comunità linguistiche soltanto, la quale fu risolta – in parte – attraverso l'emanazione della **Legge italiana 482/1999** (intitolata **Norme in Materia di Tutela delle Minoranze Linguistiche Storiche**) che diede finalmente concreta attuazione all'articolo 6 della Costituzione creando un'unica disciplina quadro di riferimento e ampliando la rosa dei gruppi linguistici tutelati sul territorio.

Il documento sgomberò subito il campo da possibili dubbi sulla relazione tra le lingue di minoranza e l'**italiano** chiarendo che quest'ultimo era la **lingua ufficiale della Repubblica seguita dagli idiomi minoritari**, i quali andavano cioè non di meno valorizzati. La legge italiana, pertanto, si adeguò al **modello della linea verticale**.

Le lingue da tutelare furono elencate in una lista che abbracciò quelle al tempo già riconosciute (tedescofone, francofone e slovene) ed altre presenti in Italia ma sino ad allora escluse dalla salvaguardia (ovvero le lingue albanese, catalana, greca, croata, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda).

Tale estensione fu un riflesso delle diverse iniziative internazionali (promosse soprattutto dal **Council of Europe**) che negli anni Novanta avevano mirato ad un crescente riconoscimento dei diritti fondamentali dell'essere umano e della sua dimensione linguistico-culturale.

Le **comunità linguistiche da salvaguardare** furono **individuate sulla base di tre requisiti** senza i quali, ancora oggi, nessun idioma può accedere alla tutela: **(i)** un'origine linguistico-culturale nettamente distinta da quella italiana, con una lingua dotata di regole proprie; **(ii)** una presenza storica sulla penisola ampiamente documentata; **(iii)** l'insediamento su una porzione di territorio ben identificata.

L'applicazione di questi criteri per il riconoscimento dei gruppi linguistici da tutelare ha prodotto l'effetto di escludere dalla salvaguardia sia le comunità dialettofone il cui dialetto aveva radici **italoromanze** (ed era quindi considerato troppo simile all'italiano), sia i gruppi **alloglotti** di recente insediamento come i migranti dall'Europa orientale o dall'Africa, sia i gruppi non prevalentemente concentrati in un luogo (o almeno presunti tali) come, ad esempio, le comunità sinte e rom.

Si tratta, è facile capirlo, di requisiti controversi essendo l'**origine linguistica**, la **storicità** e l'**ampiezza** di un'area tradizionale, spesso, molto difficili da stabilire.



Attraverso il QR code puoi consultare il testo della Legge 482/1999

## Mini Quiz

Dopo una breve ricerca indica su una mappa dell'Italia dove si trovano i gruppi linguistici riconosciuti dalla L. 482/1999



### LINGUE ITALOROMANZE

Insieme di lingue di origine latina delle quali l'italiano è la 'lingua tetto'

### ALLOGLOTTO/A

Persona di lingua diversa da quella prevalente nel resto di uno Stato nazionale

# Diritti linguistici

## Gruppi linguistici riconosciuti e tutelati (minoranze di diritto)

- 1) hanno origini diverse dall'italiano;
- 2) sono presenti sul territorio italiano da molto tempo;
- 3) sono presenti su una porzione di territorio ben identificata.

## Gruppi linguistici non riconosciuti e non tutelati (minoranze di fatto)

Non possiedono uno (o più d'uno) dei tre requisiti qui a fianco elencati.

Malgrado questa fragilità, la Legge 482/1999 introdusse importanti diritti a favore delle minoranze riconosciute: il **diritto alla lingua minoritaria** sia come veicolo di insegnamento che come materia curricolare **nelle scuole** dell'infanzia, primarie e secondarie (nonché lo sviluppo di iniziative per la valorizzazione e la ricerca a livello universitario); **l'uso della madrelingua nelle riunioni degli organi amministrativi**, fatto salvo il diritto alla traduzione in italiano; la **traduzione** nell'idioma di minoranza **degli atti ufficiali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali** (non)territoriali; l'impiego della **lingua minoritaria nei rapporti con l'amministrazione locale**, davanti all'**autorità giudiziaria** e nelle **indicazioni topografiche**; il **ripristino** alla forma originaria dei **cognomi modificati**; **l'uso della madrelingua** nella **programmazione radiofonica e televisiva** in onda nelle aree di insediamento dei gruppi interessati.

## 8.5 Trentino Alto Adige/Südtirol e minoranze linguistiche

La tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle due Province di Trento e Bolzano si **differenzia** sia dalla legge statale che in seno a ciascuna Provincia, così come in parte si differenziano le comunità protette: in Trentino sono i gruppi **ladino**, **cimbro** e **mocheno** mentre in Alto Adige/Südtirol sono i gruppi **tedesco** (che rappresenta la maggioranza della popolazione provinciale ma una minoranza nel più ampio territorio regionale), quello **italiano** e quello **ladino**. A causa del principio territoriale della tutela, la comunità ladina, dunque, è soggetta a **diversi trattamenti** essendo essa distribuita nelle due distinte province.



Attraverso il QR code puoi consultare la normativa provinciale a tutela delle minoranze in Trentino Alto Adige/Südtirol

# Diritti linguistici

Le minoranze linguistiche presenti in provincia di Trento non godono delle ampie misure di salvaguardia garantite, invece, ai gruppi dell'Alto Adige/Südtirol. Inoltre, mentre **la tutela delle minoranze in Alto Adige/Südtirol risale al 1948** (anno di entrata in vigore del primo **Statuto Speciale di Autonomia**) ed è stata rafforzata nel 1972 con un'ampia riforma che ha creato le due Province autonome, **quella dei gruppi presenti in Trentino è molto più recente e risale al 2001** (anno di seconda riforma del medesimo Statuto).

Le principali misure di tutela delle minoranze linguistiche **trentine** (che puoi consultare nel dettaglio nella Scheda che apre l'area tematica intitolata *Riconoscimento*) consistono in **idonei finanziamenti provinciali** per la loro salvaguardia e sviluppo; in **organismi di tutela** come, ad esempio, il **Servizio per la Promozione delle Minoranze Linguistiche Locali** (che agisce da interlocutore tra queste ultime e le istituzioni provinciali) e la **Conferenza delle Minoranze** (cui spetta di verificare l'attuazione delle norme e dei progetti a loro dedicati); in una valorizzazione culturale delle comunità attraverso enti appositamente preposti come il **Bersntoler Kulturinstitut** (Istituto culturale Mocheno), il **Kulturinstitut Lusérn** (Istituto culturale Cimbri) e **L'Istitut Cultural Ladin Majon di Fascegn** (Istituto culturale ladino Majon); in una facoltà di impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale gli atti della pubblica amministrazione regionale che ledono il principio di parità fra cittadini e cittadine di lingua italiana, mochena, cimbra e ladina; in una garanzia d'insegnamento delle lingue di minoranza nelle scuole presenti nelle aree di insediamento tradizionale; in una rappresentanza del gruppo ladino in consiglio provinciale.

In **Alto Adige/Südtirol** i finanziamenti per la salvaguardia e lo sviluppo delle minoranze linguistiche sono affiancati da un **sistema di tutela molto sostanzioso**. Ivi è prevista, innanzitutto, l'**equiparazione del tedesco all'italiano** anche nei rapporti con l'amministrazione pubblica e giurisdizionale. L'accesso a funzioni e cariche nei settori pubblici, inoltre, prevede il **requisito del bilinguismo** (nella combinazione italiano-tedesco) su tutto il territorio provinciale. Ultimo ma non ultimo, vige il meccanismo della **proporzionale linguistica** in base al quale, in alcuni settori cruciali della vita politica (negli organi elettivi), economica (nel pubblico impiego) e sociale (nei servizi sociali, culturali, assistenziali, ecc.) i posti sono distribuiti a cittadini e cittadine appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici secondo la loro consistenza numerica (così come risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento della

## STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA

Atto contenente le norme sull'organizzazione e il funzionamento interno delle Regioni a Statuto Speciale. Lo statuto per il Trentino Alto Adige/Südtirol è stato approvato con Legge Costituzionale 7/1948 e tale è la sua natura, pertanto può contenere deroghe alla stessa Costituzione. Esso è stato modificato negli anni (in particolare nel 1972 e nel 2001). Ripartito in 12 titoli, lo statuto del Trentino Alto Adige/Südtirol contiene i principi fondamentali che regolano l'autonomia e le competenze della regione e delle due province autonome, e i principi che definiscono le specificità

# Diritti linguistici

popolazione) in modo che essi siano rappresentanti proporzionalmente. Se desideri sapere di più in merito al meccanismo proporzionale, ti invito a leggere l'area tematica intitolata *Rappresentanza e partecipazione*. Nel quadro altoatesino/sudtirolese **la comunità ladina è più fragile dei gruppi linguistici italiano e tedesco**. I meccanismi di tutela previsti, tuttavia, attualmente le consentono di godere di una salvaguardia più solida di quella garantita alle minoranze linguistiche del Trentino. Nel 2017 essa è stata destinataria di una legge costituzionale apposita, la quale (modificando nuovamente lo Statuto di Autonomia) ha arricchito le garanzie a suo favore. La stessa legge, d'altro canto, ha costituzionalizzato anche il **Comun General de Fascia** quale ente territoriale sovra-comunale di tutti i Comuni della Val di Fassa, area di insediamento storica dei gruppi ladini dolomitici nella provincia di Trento. Perché i gruppi linguistici del Trentino Alto Adige/Südtirol godono di differenti regimi di tutela nelle due Province? Seguimi e te lo spiegherò.



## Per saperne di più. Le minoranze linguistiche nelle due Province.

Alla base del differente trattamento **tra** le minoranze linguistiche del Trentino Alto Adige/Südtirol sta l'**autonomia speciale delle due Province di Trento e Bolzano**, nel quadro dell'ampia modifica dello Statuto di Autonomia del 1972.

L'autonomia garantisce loro gli stessi poteri e funzioni che spettano ad una regione. In particolare, concede loro una **competenza legislativa** che consente di approvare leggi provinciali in settori importanti della vita sociale ed economica locale (diversamente dalle altre province che possono solo emanare regolamenti in un numero molto circoscritto di materie).

Seppur ugualmente distinte ed autonome rispetto alla Regione, e dotate di organi con poteri politici e legislativi di pari valore, **le due Province non hanno però un ordinamento identico**: infatti, alla luce delle **speciali esigenze di tutela della minoranza tedesca**, legate agli eventi del passato (vedi la scheda dedicata), e in virtù del fatto che essa costituisce la minoranza più forte in ambito regionale, lo **Statuto Speciale di Autonomia riconosce alla Provincia Autonoma di Bolzano poteri sensibilmente maggiori** e una **disciplina più articolata** relativa alle garanzie e ai **rapporti tra i tre gruppi linguistici** nota come **democrazia consociativa**.

Un ultimo doveroso cenno va alla recente **Legge Regionale 3/2018** intitolata **Norme in Materia di Tutela e Promozione delle Minoranze**

# Diritti linguistici

Linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

Essa mira a **potenziare** tutte le azioni di valorizzazione dei gruppi linguistici locali colmando l'ultima dimensione mancante di un **sistema multilivello di tutela** (Palermo, Woelk 2021)

Idealmente, tuttavia, questa legge costituisce altresì un **importante anello di congiunzione tra il livello di tutela provinciale e quello europeo**.

Per sua stessa ammissione, infatti, essa agisce cercando di armonizzare i principi della società trentina altoatesina/sudtirolese plurilingue con quelli generali della Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali e della Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie.



Attraverso il QR code puoi consultare il testo della Legge 3/2018

## SPORT L T R E

Conosci l'**Olympic Charter**? Risale al 1908 e contiene i principi dell'**olimpismo** (la filosofia alla base dei giochi olimpici).

L'incontro tra centinaia di atleti ed atlete, squadre e giudici, organi e delegazioni, visitatori e visitatrici provenienti da tutto il Pianeta, per il Comitato olimpico ha sempre comportato sfide linguistiche significative. Consapevole di ciò, già a partire dall'inizio dello scorso secolo, esso ha lavorato ad un documento contenente le **indicazioni sulle lingue** utili ad aprire l'Olimpiade al mondo ma senza farne una Babele!

In quell'anno, il Comitato stabilì che le due lingue ufficiali dei giochi (usate nello svolgimento ma, altresì, nelle cerimonie, nella documentazione, nella segnaletica, nell'assistenza medica e nei media) fossero l'**inglese** e il **francese** (quest'ultimo voluto da Pierre Fredy Barone de Coubertin della Francia, fondatore dei giochi olimpici moderni, il quale stabilì anche che il francese prevalesse sull'inglese in caso di contrasto linguistico).

Nel tempo, però, il bilinguismo non ha saputo rispondere alle esigenze politiche, culturali ed economiche di ciascun Paese ospitante e rispecchiare al meglio lo spirito inclusivo del Movimento olimpico. È stato opportuno, quindi, **investire in altre lingue!** Il successo di un'Olimpiade oggi dipende dalla capacità della città candidata di connettersi con il mondo attraverso maggiori risorse culturali e linguistiche (ai giochi di Barcellona del 1992, ad esempio, sono state usate 15 lingue oltre a quelle ufficiali: inglese, francese, spagnolo... e catalano!). Questo comporta, però, un **investimento enorme** in interpreti, traduttori/trici e tecnologie linguistiche, il quale incide sul budget olimpico in modo **quasi insostenibile!** Molti Paesi ospitanti, pertanto, devono 'tagliare' sui servizi plurilingue e a farne le spese sono le lingue di minoranza.

Attraverso il QR code puoi consultare il testo originale ed integrale del documento citato



### Riepilogo

I **gruppi linguistici** ufficialmente **riconosciuti** in **Trentino Alto Adige/Südtirol** sono **cinque**. Di essi, **tre** sono espressamente tutelati dalla legge come **minoranze linguistiche**: si tratta del gruppo ladino, di quello cimbro e di quello mocheno.

Il Trentino Alto Adige/Südtirol, con i suoi gruppi linguistici, tuttavia, non è un unicum e s'inserisce in un più ampio **contesto plurilingue**, cioè, l'Italia, la quale è a sua volta parte di una ricchissima **ecologia linguistica** che è quella europea e mondiale.

Gli idiomi presenti in Italia si dispongono su una **linea verticale** che vede **alla sommità l'italiano**, a cui è attribuito **maggiore prestigio** e che, per questo, è usato negli spazi pubblici e formali di tutto il Paese (la scuola, l'università, la Chiesa, gli uffici della pubblica amministrazione, i media, la giustizia...). All'**estremità inferiore** si collocano **tutti gli altri idiomi**: lingue **non dominanti**, escluse dai contesti formali e a cui (salvo poche eccezioni) è riservato uno spazio ristretto e limitato al dominio domestico o a poche manifestazioni culturali.

La **lingua** modifica l'anatomia del corpo umano (la bocca e la gola in particolare) e, al contempo, modella il modo di vedere il mondo, di rappresentarlo e di starci. Si tratta, cioè, di una facoltà che **riguarda, simultaneamente, biologia e cultura**: essa è **bioculturale**.

Ogni lingua è normalmente associata ad una collettività di persone che prende il nome di **comunità linguistica**. In seno a quest'ultima non tutti i parlanti e le parlanti possiedono esattamente la stessa familiarità e conoscenza dell'idioma (malgrado conoscano le regole base in cui esso si articola). Esistono, infatti, **molti modi diversi di parlare ciascuna lingua**.

Ampia parte delle comunità linguistiche esistenti hanno un **repertorio linguistico composto da più lingue**, le quali possono essere **usate in modo disuguale**, attribuendo ad una maggiore prestigio dell'altra (si parla di **diglossia**), **oppure, con pari funzioni** e attribuendo a esse uguale prestigio (si parla di **bilinguismo**).

Tracciare confini tra le diverse comunità linguistiche non è semplice: gli **arabismi** presenti nella lingua italiana sono un esempio, così come lo sono le **lingue pidgin**.

Tutte le lingue possiedono un **tratto universale**, cioè, l'idoneità a rispondere ai molti bisogni dei/le loro parlanti. Più o meno direttamente, ogni lingua indica cosa è significativo per la

## Area di ripasso

comunità che la parla, a cosa essa presta maggiore attenzione e quali sono i suoi desideri. Le **comunità linguistiche**, infatti, **tendono a conservare, arricchire e rafforzare il proprio idioma con i termini relativi agli aspetti della vita che esse ritengono maggiormente importanti**. Una lingua, quindi, non è solo un insieme di etichette utili ad indicare delle cose. Le parole usate (e i modi in cui sono usate) rivelano importanti informazioni sulla comunità linguistica di riferimento, sui suoi antenati e le sue antenate, sul suo modo di concepire lo spazio, il tempo, le priorità, le attività, il potere: insomma il suo punto di vista sul mondo e sull'essere umano!

Una lingua può estinguersi a causa (i) dell'**assimilazione** (cioè della dominazione di una diversa lingua imposta con la forza, come avvenne durante il fascismo in Trentino Alto Adige/Südtirol), oppure, (ii) dell'**abbandono spontaneo (language shift)**. Quest'ultimo è indotto dall'esterno laddove, per sopravvivere economicamente e politicamente, ad una comunità linguistica non resta alternativa se non quella di adottare una lingua standard o ufficiale.

Esistono casi interessanti di **resistenza e resilienza al language shift** attuati dalle minoranze linguistiche nei rituali religiosi, nelle piazze dei mercati e in altri domini. Questi processi di **rivitalizzazione**, talvolta, beneficiano dell'intervento del legislatore e delle organizzazioni e istituzioni europee, statali e locali, le quali possono riconoscere ufficialmente il diritto di una lingua ad essere tutelata e predisporre degli strumenti cui attingere per la sua salvaguardia.

In questa direzione, negli anni Novanta, il **Consiglio d'Europa** ha redatto, in particolare, la **European Charter for Regional or Minority Languages** (Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie – 1992) e la **Framework Convention for the Protection of National Minorities** (Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali – 1997).

Negli stessi anni l'OSCE ha costituito l'**High Commissioner on National Minorities** HCNM (Alto Commissariato per le minoranze nazionali) il quale funge da vigile, mediatore e garante nelle situazioni che coinvolgono minoranze nazionali e che potrebbero determinare un conflitto. Esso ha identificato la lingua come uno dei temi ricorrenti d'interesse per molti Stati, in quanto potenzialmente capace di scatenare tensioni inter-etniche. Nel 1998, quindi, ha pubblicato le **Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities** (Raccomandazioni di Oslo sui diritti linguistici delle minoranze nazionali).

In Italia, fino al 1999, si è osservata una **situazione molto sbilanciata** a favore di alcune comunità linguistiche soltanto, la quale è stata risolta, in parte, con la **Legge italiana 482/1999** (intitolata Norme in Materia di Tutela delle Minoranze Linguistiche Storiche)

## Area di ripasso

che ha dato **concreta attuazione all'articolo 6 della Costituzione**, creando un'unica disciplina quadro di riferimento e ampliando la rosa dei gruppi linguistici tutelati sul territorio.

Le comunità linguistiche da salvaguardare sono state individuate sulla base di **tre requisiti**:  
**(i)** un'**origine linguistica e culturale** nettamente **distinta** da quella italiana e una lingua dotata di regole proprie; **(ii)** una **presenza storica** sulla penisola è ampiamente documentata; **(iii)** l'insediamento su una **porzione del territorio statale ben identificata**.

L'applicazione di questi criteri per il riconoscimento dei gruppi linguistici da tutelare ha **escluso** dalla salvaguardia sia **le comunità dialettofone**, sia i **gruppi alloglotti di recente insediamento** (come i migranti dall'Europa orientale o dall'Africa), sia **i gruppi non prevalentemente concentrati in un luogo** (o presunti tali) come, ad esempio, le comunità sinte e rom.

**Nelle due Province di Trento e Bolzano** la tutela delle minoranze linguistiche è articolata in molteplici provvedimenti e **si differenzia**: in Alto Adige/Südtirol essa risale al 1948 (anno di entrata in vigore del primo **Statuto Speciale di Autonomia**) ed è stata rafforzata nel 1972; in Trentino è molto più recente e risale al 2001 (anno di seconda riforma del medesimo Statuto). **In Alto Adige/Südtirol vige un sistema di tutela** dei gruppi linguistici **più sostanzioso di quello vigente in Trentino** per via dei maggiori poteri riconosciuti alla Provincia bolzanina dallo Statuto Speciale di Autonomia in ragione delle speciali esigenze di tutela della minoranza tedesca legate agli eventi del passato e in virtù del fatto che essa costituisce la minoranza più forte in ambito regionale.

La **Legge Regionale 3/2018** potenzia le azioni di valorizzazione dei gruppi linguistici locali colmando il sistema multilivello di tutela nell'ultima dimensione mancante.

### Parole chiave

Diglossia

Bilinguismo

Assimilazione linguistica  
(linguicidio)



## Area di ripasso

### Per la revisione

- 1) Quanti e quali gruppi linguistici sono riconosciuti in Trentino Alto Adige/Südtirol?
- 2) Godono tutti del medesimo status o esistono differenze tra gruppi e tra le due Province in relazione ai vari gruppi?
- 3) Sapresti descrivere l'immagine della 'linea verticale' su cui si dispongono (idealmente) le lingue presenti in Italia?
- 4) Cosa significa che la lingua è una facoltà bioculturale?
- 5) Cosa sono diglossia e bilinguismo?
- 6) Cos'è una lingua pidgin?
- 7) In che modo la lingua ha potere?
- 8) In quali modi una lingua può morire?
- 9) Fai un esempio di resilienza e rivitalizzazione linguistica.
- 10) Presenta sinteticamente il quadro di tutela multilivello (europeo, italiano e locale) delle minoranze linguistiche.

## Apprendo Comprendo Intraprendo

### Diario cognitivo

- 1) Cosa ho appreso sulla lingua che parlo?
- 2) Cosa ho appreso del rapporto tra una comunità linguistica e la sua lingua o le sue lingue?
- 3) Quanto conta la tutela linguistica in seno ad una società?

### Diario emotivo

- 1) Mi è mai capitato di sentirmi incompreso o incompresa per via della mia lingua (o di una delle mie lingue)? Se sì, dove e quando?
- 2) Mi è mai stato negato il diritto di esprimermi nella mia lingua (o in una delle mie lingue)? Come mi sono sentito/a?
- 3) Come ho reagito? Se accadesse nuovamente, reagirei allo stesso modo?
- 4) Ritengo che la tutela linguistica sia un aspetto importante del territorio in cui vivo? Perché? Penso che vada migliorata? Come?

Aime Marco, 2009, *Una bella differenza. Alla scoperta della diversità del mondo*, Torino: Edinaudi.

Bacher Josef, 1905 (2006), *Lusérn in an stroach ista gest. Luserna c'era una volta...*, Ediz. tedesca e italiana, Miorelli Manuela (a cura di), Codato Walter (illustrazioni), Lusérn: Centro Documentazione di Luserna.

Bourdieu Pierre, 1994, *Ragioni Pratiche*, Bologna: Il Mulino.

Crystal David, 2004, "The Past, Present, and Future of World English", in Gardt Andreas, Hüppauf Bernd (a cura di) *Globalization and the Future of German: With a Select Bibliography*, Berlin, New York: De Gruyter Mouton.

Department of Maori Affairs, 1979, What is Tū Tangata? *Te Kāea*, 1.

Diamond Paul, 2003, *A fire in your belly: Māori leaders speak*, Wellington: Huia.

Filippi Vinicio, 1982, *Breve storia della letteratura 'cimbra' dei Sette Comuni Vicentini*, Giazza (VR): Edizioni Taucias Gareida.

Kuipers Joel, 1986, Talking about troubles: Gender differences in Weyéwa speech use, *American Ethnologist*, 13(3).

Laakso Johanna, Sarhimaa Anneli, Spiliopoulou Åkermark Sia, Toivanen Reetta, 2018, *Towards Openly Multilingual Policies and Practices: Assessing Minority Language Maintenance Across Europe*, Berlin: de Gruyter.

Lenzi Katia, 2021, *Lusérn, Luserna, Earde un lem vonan zimbaran lânt, Territorio e lingua di una comunità cimbra*, Lusérn: Istituto Cimbri, Kulturinstitute Lusérn.

Marazzini Claudio, Mastroianni Anna, Ruggeri Antonio, 2018, *La lingua della Costituzione, la lingua nella Costituzione*, Napoli: Editoriale Scientifica.

Palermo Francesco, Woelk Jens, 2021 (ultima ed), *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova: CEDAM.

Pan Christoph, Pfeil Beate S., Videsott Paul, 2018 (2nda ed.), *Le minoranze in Europa. Manuale delle minoranze europee*, Volume 1, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore.

Panzeri Lino, 2016, *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*, Milano: Giuffrè.

Poggeschi Giovanni, 2010, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Bari: Cacucci.

Prezzi Christian, 2004, "Le opzioni a Luserna". In Prezzi Christian (a cura di), *Isole di cultura: saggi sulle minoranze storiche germaniche in Italia*, Luserna: Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia.



## La colonna sonora di questa area

- I. Pomplamoose – Invisible people
- II. Linkin Park – Invisible
- III. Evanescence – Use my voice
- IV. Ermal Meta – Gli invisibili
- V. Papa Roach – Silence is the enemy
- VI. Beyoncé – Run the world (girls)

Completa tu la colonna sonora di questa area con delle canzoni che raccontino del diritto di esserci e di decidere.



## Stasera andiamo al cinema

- I. Quando sei nato non puoi più nasconderti (2005) di Marco Tullio Giordana
- II. Le invisibili (2018) di Louis-Julien Petit
- III. La prima neve (2013) di Andrea Segre
- IV. Gli invisibili (2014) di Oren Moverman
- V. Suffragette (2015) di Sarah Gavron
- VI. Il diritto di contare (2016) di Theodore Melfi
- VII. Unorthodox (2020) di Anna Winger e Alexa Karolinski (serie Netflix)

Completa tu la programmazione del cinema di questa area con dei film che raccontino del diritto di esserci e di decidere.




## LA MINORANZA LINGUISTICA LADINA

EUROPA - ITALIA

TRENTINO ALTO  
ADIGE/SÜDTIROL

POPOLAZIONE 40.000 C.A.



Google maps personalized under principles of fair use

Oggi il ladino è parlato in un'area a cavallo delle regioni Trentino, Alto Adige/Südtirol e Veneto. Nota come **Ladinia**, essa comprende le valli di Gardena e Badia (BZ), di Fassa (TN), i comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (BL). Altre zone in cui l'idioma è ancora in uso sono il Cantone dei Grigioni in Svizzera (ad ovest) e il Friuli (a est).

Lingua **retoromanza**, il ladino si sviluppò nel I secolo d.C. e nacque dall'incontro tra le lingue delle comunità retiche e celtiche (presenti sull'arco alpino al momento della sua annessione all'Impero Romano) e il latino dei conquistatori romani.

A partire dal IV secolo la vita di questo idioma e delle sue comunità di parlanti avvertirono le influenze e i prestiti linguistici dalle popolazioni germaniche e slave, migrate con la progressiva caduta dell'Impero Romano.

Sino ai due conflitti mondiali, il legame tra le comunità ladine e la popolazione altoatesina/sudtirolese di lingua tedesca fu più forte e profondo di quello esistente con la popolazione italiana (che era un'altra minoranza dell'Impero asburgico). Ad unirle erano rapporti economici (la manodopera ladina era impiegata nelle ricche valli tirolesi), comunione di idee e, limitatamente ad alcune valli, similitudini culturali come, ad esempio, la consuetudine del **maso chiuso** nella gestione delle terre (un peculiare regime di proprietà familiare su terreni agricoli ed edifici annessi).

Una sostanziale indifferenza caratterizzò invece la relazione con la parte italiana la quale, tuttavia, sostenne sempre fermamente le origini italiane del ladino dolomitico (per quanto esso fosse considerato di minor prestigio poiché non scritto e parlato da una comunità rurale povera).

In un **impero multi-etnico** come quello austro-ungarico segnato da numerose 'questioni nazionali', la popolazione ladina delle Dolomiti, compresa entro i confini centro-orientali del Tirolo asburgico, si ritrovava **stretta fra due grandi culture**: l'italiana che premeva da



Courtesy of Istituto Culturale Ladino San Jany/ San Giovanni di Fassa (TN). Costumi fotografati a la Fassinia in divisa fotografica. Estratto. By Anton Sessa. Arch. fotografico Istituto Culturale ladino. All rights reserved.

sud e la tedesca da nord.

A partire dagli anni '70 dell'Ottocento, però, alcuni lavori scientifici portarono alla luce **la specificità e l'indipendenza degli idiomi utilizzati dalle popolazioni dolomitiche in seno alla famiglia delle lingue romanze** fornendo così argomenti per reclamare un'identità autonoma. In aggiunta, la parità di diritti garantiti a tutti i gruppi linguistici dalla Riforma Costituzionale del 1867, i conflitti politici a cavallo tra Otto e Novecento tra la componente austro-italiana e austro-tedesca della provincia e i promettenti esordi del turismo alpino nelle Dolomiti, offrirono lo spazio politico per 'immaginare' l'esistenza di una 'nazione ladina' in Austria.

La richiesta di aggregazione al Tirolo tedesco del **Giudizio di Fassa** - unica valle ladina compresa nella parte italiana della Contea - trasformò la comunità ladina in una delle numerose 'frontiere linguistiche' della monarchia ma mise le associazioni di difesa nazionale in concorrenza per definire i rispettivi spazi all'interno dello Stato plurilingue. Fu compito dell'élite ladina definire e divulgare l'esistenza di questa terza identità del Tirolo: prima grazie all'associazione di difesa nazionale tirolese tedesca e ladina, il **Tiroler Volksbund**, poi attraverso l'autonoma **Union dei Ladins**, un'associazione nata ad Innsbruck nel 1905 e impegnata per l'unione culturale e linguistica di tutte le comunità ladine dolomitiche (divenuta anni più tardi la **Union Generela di Ladins dla Dolomites**).

Attraverso il QR code puoi sapere di più sulla Union Generela di Ladins dla Dolomites



Già prima del I Conflitto mondiale, però, i gruppi ladini risentivano di una certa fragilità, 'strattonati' dai due forti nazionalismi italiano e tedesco. I ladini fassani simpatizzanti della Lega Nazionale Italiana – e considerati **filoitaliani** – erano malvisti dagli austriaci mentre i più numerosi ladini sostenitori del Tiroler Volksbund, considerati **filotedeschi**, avvertivano la disapprovazione degli italiani. Gli austriaci intensificarono l'opera di **'tedeschizzazione'** in Badia e Gardena mettendo al bando l'insegnamento scolastico dell'italiano (ma conservando il ladino come alternativa). Gli italiani potenziarono quella di **italianizzazione** cercando al contempo di sovvertire le



Courtesy of Istituto Culturale ladino Sën Jany/ San Giovanni di Fassa (TN). San Nicolò e i diavoli. Estratto. Arch. fotografico Istituto Culturale ladino. All rights reserved.

prassi consuetudinarie che sino allora avevano sostenuto anche l'economia rurale ladina. In genere, la popolazione ladina resistette maggiormente all'assimilazione italiana percepita come 'straniera' allineandosi, invece, alle **richieste di autonomia** avanzate dal gruppo altoatesino/sudtirolese di lingua tedesca. E sull'esempio di quest'ultimo, la sua coscienza storica, economica ed etnico-linguistica si rafforzò. Le richieste autonomiste ladine, tuttavia, furono a lungo **disattese** e la sua identità non fu riconosciuta nel **Trattato di Pace di Saint Germain** del 1919.

Il II Conflitto mondiale rappresentò un duro colpo per la comunità. Nonostante l'affinità linguistica, il regime fascista vide sempre un rischio nelle rivendicazioni d'autonomia avanzate dalla popolazione ladina e per questo proibì **l'aggregazione** dei territori in precedenza tripartiti amministrativamente fra le Province di Trento, Bolzano e Belluno.

Nel 1939 alcune comunità ladine furono accorpate alle altre destinatarie delle **opzioni**. Come per gli/le optanti dei gruppi cimbro e mocheno, i ladini e le ladine che scelsero l'emigrazione nel Reich non agirono certo per simpatia verso il nazismo ma per nostalgia del mondo tirolese, per il desiderio di migliori condizioni economiche e per sfuggire ad un regime a loro avverso. Anche per essi/e, però, la scelta fu **drammatica**: costretti a decidere se essere tedeschi oppure italiani, i ladini e le ladine non poterono scegliere di essere se stessi/e nelle loro terre.

Dopo la fine del conflitto, le famiglie ladine rientrate in Italia – additate come anti-italiane e nemiche della democrazia – **non furono comprese** dallo Stato e dalla popolazione italiana, e per questo ampia parte delle loro richieste, ancora una volta, fu respinta.

Non menzionata nell'Accordo Degasperi-Gruber, la popolazione ladina **comparve due anni più tardi solo nell'art. 87 del primo Statuto di Autonomia** (1948) e successivamente **nel secondo Statuto di Autonomia** (1972) dove essa fu parificata ai gruppi linguistici tedesco e italiano limitatamente all'Alto Adige/Südtirol. Con la notifica della composizione del conflitto mondiale **l'Italia ne riconobbe i diritti anche a livello internazionale**, tuttavia, la



Courtesy of Istituto Culturale ladino Sen Jen/ Sami Giovanni di Fassa (TN). Conscric. Estratto. Arch. fotografico Istituto Culturale ladino. All rights reserved.

comunità ladina sparsa nell'area dolomitica non fu mai riunita sotto la Provincia di Bolzano come da essa auspicato. Per questo, nonostante oggi sia **destinataria di tutela**, essa sottostà a **regimi variegati e asimmetrici** e soltanto il gruppo ladino residente nella provincia bolzanina (diversamente da quelli di Trentino e Veneto) è **pienamente** riconosciuto accanto ad italiani e tedeschi con **diritti di rappresentanza e partecipazione nel consiglio provinciale e negli impieghi pubblici**.

Solo con la **riforma costituzionale del 2001** la tutela delle minoranze ha avuto uno sviluppo anche in provincia di Trento. Le nuove disposizioni introdotte nello Statuto di Autonomia hanno previsto, in particolare, una rappresentanza ladina nel Consiglio provinciale con **un seggio ladino** rappresentativo del territorio dei comuni ladini della valle di Fassa. L'attuale governo provinciale, inoltre, riserva alle minoranze un'**attenzione in ambito scolastico**. L'articolo 3 della Legge provinciale 5/2006 garantisce **l'insegnamento della cultura e della lingua ladina** anche veicolare (**oltre** naturalmente **alle lingue mochena e cimbra**) mentre gli articoli 45 e ss. organizzano la **Scola Ladina de Fascia** riconoscendole, in ragione della sua specificità, una **maggiore autonomia** di quella concessa alle altre istituzioni scolastiche della Provincia di Trento.

L'articolo 17 della Legge provinciale 6/2008 ribadisce espressamente che **la scuola garantisce l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza** e cura l'alfabetizzazione degli adulti attraverso appositi percorsi di formazione permanente.

La comunità linguistica ladina ancora possiede un **ricchissimo patrimonio linguistico-culturale e folkloristico**.

L'espressione **ladino** racchiude in sé tutte le varianti parlate nelle valli della Ladinia: il **badiot** e il **ladin de mesaval** usati rispettivamente nella parte alta e centrale della Val Badia, il **marou** del comune di Marebbe, il **gardenese** della Val Gardena, il **cazet**, il **brach** e il **moenat** della Val di Fassa, il **fodom** di Livinallongo e di Colle Santa Lucia, l'**ampezzano** di Cortina d'Ampezzo.

Malgrado le varianti linguistiche, la comunità ladina condivide **esperienze** storiche **comuni** e **un'identità culturale** che si ritrova nella musica popolare di Jan Batista Runcher e Matie Ploner, nell'arte sacra e nei rituali religiosi, in un repertorio di consuetudini



legate alla vita nei campi e in una ricca letteratura popolata da bellissime **vivane** (che si avvicinano agli uomini per consigliarli sul tempo, la semina e la mietitura) e da **salvàn**s.

Nel nucleo più antico della tradizione orale il **Salvan** è apparso come una divinità delle selve e dei raccolti. Gli si è attribuita una funzione di eroe civilizzatore in quanto ha impartito agli esseri umani insegnamenti sull'arte della caseificazione e sulla lavorazione del latte del cui sapere è depositario.

Nel corpus narrativo più recente è associato al personaggio della **bregostèna** di cui è divenuto la controparte maschile.

Altro importante protagonista delle leggende ladine è Re Laurino. È grazie al suo giardino di rose (il **Rosengarten**) che le Dolomiti, nei brevi istanti in cui non è né notte né giorno, cioè all'alba e al tramonto, si tingono di rosa dando vita a quel fenomeno conosciuto come **enrosadira**.



Courtesy of Istituto Culturale ladino Sèn Jan/ San Giovanni di Fassa (TN). Re Laurino. By Fiorella Brunel. All rights reserved.

Attraverso i QR codes puoi visitare le pagine web degli Istituti culturali ladini



Istituto **Micurà de Rù**



Istituto **Cesa de Jan**



Istituto **Majon di Fascegn**

# Area 5 - Rappresentanza e partecipazione

## Parte I. Occhio ai fake

### In questa area tematica

La rappresentazione delle minoranze nella vita pubblica e la loro rappresentanza e partecipazione politica sono strumenti fondamentali di inclusione, contrasto alla discriminazione e stabilità. L'ordinamento capace di adoperarli in modo efficace può definirsi promozionale. Divisa in tre parti (I. Occhio ai fake; II. La rappresentazione nella sfera pubblica; III. Rappresentanza politica e partecipazione) l'area tematica esplora questi importanti meccanismi e i modi attraverso cui possono funzionare.

### 1. Lo Stato promozionale: occhio ai fake!

Gli ambiti nei quali le minoranze dovrebbero essere adeguatamente rappresentate sono molteplici. **Un Paese**, infatti, **può dirsi realmente democratico e pacifico solo se capace di garantire e promuovere il pluralismo e la diversità in ogni settore della vita pubblica** (nella politica, nell'amministrazione, nel sistema di giustizia, nell'economia, nella scuola, nei media e nelle attività culturali) consentendo alle minoranze di essere presenti, esprimere la loro opinione e decidere su questioni che riguardano la società nel suo insieme e altresì la loro peculiare identità. Se così non fosse, infatti, la maggioranza finirebbe sempre con l'imporre la propria volontà sulle minoranze e verrebbe meno quel principio della sovranità di (tutto) un popolo fieramente ribadito in molte costituzioni tra cui quella italiana.

Per prevenire ciò, diversi Paesi adottano degli strumenti di **power-sharing** capaci di **bilanciare la volontà della maggioranza con i diritti, le esigenze e le obiezioni delle minoranze**.

#### POWER SHARING

Accordo tra le parti politiche e sociali per condividere la responsabilità delle decisioni e dell'azione politica

### Per saperne di più. Verso la tutela delle minoranze nazionali.

Ci è voluto del tempo perché le istituzioni internazionali ed europee comprendessero l'importanza di coinvolgere i gruppi di minoranza nella gestione del potere politico di un Paese.

Da allora, però, hanno sempre lavorato nella direzione di ampliare ed affermare espressamente questo importante aspetto della convivenza tra maggioranze e minoranze.

La prima volta fu nel 1990 quando, in occasione della **Conference on the Human Dimension** (Conferenza sulla Dimensione Umana) della **CSCE**, fu posto in capo agli Stati l'**obbligo di consultare** le associazioni rappresentative delle minoranze su tutte le questioni legate a queste ultime.



# Rappresentanza e partecipazione

Parte I. Occhio ai fake

L'intervento, tuttavia, fu poco incisivo.

Più efficace si rivelò, invece, la [United Nations Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities](#) (Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche) del 1992. Tra i diritti riconosciuti a queste minoranze, infatti, comparve quello di **partecipare alle decisioni** prese a livello statale e regionale **inerenti la loro esistenza**.

Fu però solo la [Framework Convention for the Protection of National Minorities](#) (Convenzione Quadro per la Tutela delle Minoranze Nazionali), voluta dal **Council of Europe** nel 1998, a sancire una volta per tutte, a livello internazionale, le condizioni fondamentali che oggi consentono alle minoranze nazionali di essere rappresentate politicamente e di partecipare alla vita culturale, sociale ed economica dei Paesi dove esse risiedono, nonché agli affari pubblici e in particolare a quelli che le riguardano.

## CSCE - CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE

Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. Fu convocata per la prima volta a Helsinki, nel 1972, per riavviare il dialogo tra l'Est e l'Ovest. Dopo la fine della Guerra Fredda, nel 1990, da essa nacque l'OSCE (Organization on Security and Cooperation in Europe)

## COUNCIL OF EUROPE

Fondato nel 1949 a Strasburgo. Organizzazione intergovernativa impegnata nella tutela e promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto



Attraverso il QR code puoi consultare il testo originale ed integrale della United Nations Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities



Attraverso il QR code puoi consultare il testo della Framework Convention for the Protection of National Minorities tradotto in IT

## Quiz Time

Ti invito ad andare in cerca degli articoli 7, 9 e 15 della Convenzione Quadro per la Tutela delle Minoranze Nazionali e riportarne i testi affinché tu li possa memorizzare più agevolmente.

# Rappresentanza e partecipazione

## Parte I. Occhio ai fake

Quando un Paese interpreta la democrazia – non come una 'legge dei numeri' bensì – come un modo di governare che riconosce pari dignità sia alla maggioranza che alle minoranze, e cerca di mediare tra le esigenze di entrambe, si dice che ha **vocazione promozionale**.

### Il potere delle parole

#### (Ordinamento a) vocazione promozionale

Non utilizza le norme solo per vietare determinati comportamenti ma anche per promuovere l'effettiva acquisizione ed esercizio dei diritti da parte dei cittadini e delle cittadine, di maggioranza e altresì di minoranza.



Lo Stato promozionale si contrappone allo **Stato nazionale** il cui apice in Europa è stato raggiunto nella prima metà del Novecento e che si è configurato come un ordinamento repressivo mirato ad omogeneizzare la popolazione senza alcuna forma di riconoscimento, rappresentanza, partecipazione (e talvolta sopravvivenza) delle minoranze.

#### STATO NAZIONALE

Stato di un solo gruppo e con una (presunta) identità politica, culturale e sociale omogenea

**È bene però non farsi trarre in inganno.**

Un Paese, infatti, **può dichiararsi promozionale ma non prevedere alcuna regola sulla rappresentanza e la partecipazione delle minoranze**, oppure, può prevedere leggi di promozione delle minoranze ma riuscire poi a raggiurarle o eluderle reprimendo di fatto i diritti dei gruppi minoritari.



# Rappresentanza e partecipazione

## Parte I. Occhio ai fake



Un altro esempio di 'rappresentanza non democratica' delle minoranze si osservò a lungo in **Sud Africa** dove, sino al 1994, fu in vigore un sistema conosciuto come **apartheid**.

## Per saperne di più. La segregazione razziale in Sud Africa.

Forse già sai che in Sud Africa, a partire dal 1948 sino ai primi anni Novanta, fu adottata una politica di **segregazione razziale** (nota come **apartheid**) che divise il Paese in aree popolate solo da bianchi ed aree destinate, invece, alla popolazione autoctona non-bianca, a quella meticcica e a quella asiatica.

Fu un sistema voluto da un **governo** sudafricano **istituito dai coloni europei**, il quale costrinse tutti **i gruppi non-bianchi** a vivere **in uno stato di inferiorità, confinati** in zone delimitate, povere e controllate dalle forze dell'ordine, **sogetti a umilianti proibizioni e crude violenze, privati del diritto di voto** e della possibilità di accedere ad impieghi qualificati.

Quella che il **National Party** (partito rappresentativo della minoranza bianca vincitrice delle elezioni) definì orgogliosamente una **eerbaare apartheid** (ovvero una 'dignitosa segregazione') di dignitoso non ebbe mai nulla, eppure fu **un sistema dotato di leggi** e (nonostante le sanzioni inflitte dall'ONU) **ufficializzato nelle Costituzioni** sudafricane di quel periodo!

In linea con la politica segregazionista, negli anni Ottanta fu istituito un **parlamento composto di tre camere**: una costituita da bianchi (la **House of Assembly** con



# Rappresentanza e partecipazione

Parte I. Occhio ai fake

178 membri), una da meticci (la [House of Representatives](#) con 85 membri) ed una da asiatici (la [House of Delegates](#) con 45 membri). Essa rappresentavano le tre comunità ed erano responsabili degli affari interni di ciascuna (lavoro, sanità, scuola...).

Contrariamente alle apparenze, però, non si trattò di un tentativo di creare un parlamento democratico, innanzitutto perché **la popolazione non-bianca non vi fu mai rappresentata** e, in secondo luogo, perché **la camera bianca**, composta da un numero di eletti superiore rispetto alle altre, **si garantì sempre la maggioranza dei voti** nelle decisioni riguardanti il Paese (al cui vertice vi erano un Presidente ed un governo bianco).

## METICCIO/A

Persona nata da genitori appartenenti a popolazioni antropologicamente diverse

## RAZZIALE DA 'RAZZA'

Se ti va di approfondire il concetto di 'razza' ti invito a leggere l'area tematica intitolata *Discriminazione*

**Un Paese davvero promozionale garantisce alle minoranze**, in primis, due facoltà differenti ma ugualmente importanti, cioè, la **rappresentanza (il diritto di esserci)** e la **partecipazione (il diritto di decidere)**.

## Quiz Time

Secondo te, qual'è la differenza tra queste due facoltà?

Quando una comunità o una persona possono dire di essere rappresentate nella vita di un Paese e quando, invece, possono dire di parteciparvi?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

rappresentanza

partecipazione

# Rappresentanza e partecipazione

Parte I. Occhio ai fake

## Medit-azione

Sei il/la rappresentante di classe incaricato/a di organizzare la cena di fine anno. Dopo diversi giorni di lavoro, invii questo messaggio sulla chat della classe.

*Ciao! La cena di classe di fine anno sarà venerdì prossimo alla steakhouse!  
Menu fisso a base di costine di maiale e vino della casa! 20 € a testa.  
Domani raccoglierò le adesioni!* 🥰



Il giorno seguente, tuttavia, in aula avverti una certa insoddisfazione e al momento delle adesioni scopri che circa 1/3 della classe non parteciperà.

Ma come! Pensavi di aver fatto tutto nel migliore dei modi: hai proposto una cena 'di classe' invitando tutti/e e l'hai organizzata seguendo la 'legge sacra' della maggioranza!

Cerchi allora di capire cosa stia andando storto e scopri che non verranno:

- le due compagne vegetariane inorridite dalla tua proposta;
- i tre compagni musulmani a cui è proibito mangiare carne di maiale e bere alcolici;
- la compagna di origini ebraiche poiché non sa se la carne sarà macellata secondo il shechitah e quindi kosher;
- un compagno che non si sente di chiedere 20 euro ai genitori per una cena fuori;
- il compagno e la compagna cristiani praticanti poiché la cena sarà proprio nel giorno del Venerdì Santo (giorno di magro).

Capisci allora che il semplice fatto di aver organizzato una cena dove (ovvio!) c'è posto per tutti e per tutte non è stato sufficiente a garantire la soddisfazione generale poiché a decidere la serata è stata una maggioranza che rappresenta solo una parte della classe, cioè quella atea o cristiana non praticante, carnivora e benestante.

Cosa fai allora?

- a) Nulla. Trovi giusto che tutti e tutte si adeguino alla decisione della maggioranza e, in alternativa, rinuncino alla cena.
- b) Cercherai di rimediare: chiederai un'assemblea di classe dove ciascuno/a sarà invitato/a a proporre un locale e la scelta sarà quindi rimessa ai voti.
- c) Cercherai di rimediare: chiederai un'assemblea di classe dove ciascuno/a sarà invitato/a ad esprimere desideri ed esigenze alimentari e, successivamente, prenoterai in un ristorante che offre diversi tipi di pietanze nel rispetto di tutti e di tutte.

Parlane con la classe e con la tua/il tuo insegnante.

# Rappresentanza e partecipazione

## Parte II. La rappresentazione nella sfera pubblica

### 1. Diritti 'in toto'

In un ordinamento promozionale **rappresentazione, rappresentanza e partecipazione** delle minoranze devono andare a braccetto e altresì legarsi alla **previsione di diritti speciali** riservati alle minoranze in diversi ambiti della vita come la scuola, la pubblica amministrazione e l'occupazione (le aree tematiche intitolate *Diritti linguistici* e *Autonomia* ti offrono degli approfondimenti in merito).

Un ordinamento che tuteli le minoranze dovrebbe inoltre prevedere un **diritto di veto** attraverso cui i/le rappresentanti delle minoranze eletti negli organi decisionali – laddove i numeri non consentano loro di opporsi alle decisioni della maggioranza – possano almeno vietare l'approvazione di leggi potenzialmente discriminatorie o dannose per il bene delle minoranze medesime.

Si tratta di garanzie che si rafforzano a vicenda e che un Paese realmente promozionale dovrebbe accettare 'in toto' **senza timore di discriminare la maggioranza** in quanto sono previste proprio per ovviare alla debolezza delle minoranze e servono appositamente per garantire loro un'effettiva parità con il gruppo maggioritario.

Ciò è ribadito anche nell'articolo 4 della [Framework Convention for the Protection of National Minorities](#) stando al quale «The Parties undertake to adopt, where necessary, adequate measures in order to promote, in all areas of economic, social, political and cultural life, full and effective equality between persons belonging to a national minority and those belonging to the majority [...] The measures adopted [...] shall not be considered to be an act of discrimination».



### 2. Rappresentanza e rappresentazione

La parola 'rappresentanza' rischia di essere confusa con 'rappresentazione'. La **rappresentanza delle minoranze riguarda la sfera politica** (e la vedremo poco oltre). **La rappresentazione delle minoranze**, invece, **avviene in altri ambiti** ma è altresì di grande rilevanza e merita che ci soffermiamo brevemente anche su di essa. Una delle sfere più significative della rappresentazione, per la sua dimensione e portata, è quella dei **media**.